



ATTO N. 1465

INTERROGAZIONE

del Consigliere SMACCHI

***“TRATTAMENTI PENSIONISTICI EROGATI AD EX LAVORATORI EMIGRATI IN LUSSEMBURGO
ED ORA RESIDENTI IN ITALIA”***

*Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy
il 06/12/2017*

Trasmesso al Presidente della Giunta regionale il 07/12/2017



Gruppo assembleare
Partito Democratico
Andrea Smacchi

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA
DEL CONSIGLIERE ANDREA SMACCHI**

Oggetto: "Trattamenti pensionistici erogati ad ex lavoratori emigrati in Lussemburgo ed ora residenti in Italia".

PREMESSO CHE:

- con protocollo firmato a Lussemburgo il 3 giugno 1981 e con legge 14 agosto 1982, n. 747 veniva ratificata e diventava esecutiva la convenzione tra l'Italia e il Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali;
- le convenzioni internazionali contro la doppia imposizione sono uno strumento di politica internazionale tributaria necessarie ad evitare il fenomeno per cui lo stesso soggetto sia due volte tassato in due diversi stati;
- come tutte le convenzioni internazionali, anche quelle contro la doppia imposizione hanno valore superiore alla legge nazionale e nei casi in cui è previsto, prevalgono su questa, così che il giudice tributario sarà tenuto a disapplicare la normativa interna per applicare quanto previsto dalla convenzione;

VISTO CHE:

- in questi giorni, si stanno effettuando controlli da parte della Guardia di Finanza di Gubbio relativi alle posizioni fiscali di coloro (ex lavoratori emigrati in Lussemburgo ed ora residenti in Italia), che beneficiano di trattamenti pensionistici erogati dal sistema previdenziale lussemburghese e che non hanno dichiarato i relativi redditi nel modello delle persone fisiche;
- le Commissioni Tributarie del territorio umbro, unitamente a documenti ufficiali intercorsi tra Inps (Circolare del 14 Settembre 1999), pareri di Direzioni Regionali (vedi Direzione Regionale Marche), richieste di pareri e quesiti fatti nel corso degli anni, hanno fornito interpretazioni discordi nell'applicazione del comma 2 dell'art.18 della medesima Convenzione L. 747/1982 rendendo la norma assolutamente priva di certezza;
- sino a tutto il 2015, nessun segnale era pervenuto dalla competente Agenzia delle Entrate che si era pronunciata unicamente con una Circolare (la n. 41 del 21 Luglio 2003) emessa a seguito di moltissime istanze di rimborso Irpef provenienti dal territorio



Gruppo assembleare
Partito Democratico
Andrea Smacchi

eugubino-gualdese;

ACCERTATO CHE:

- sotto il profilo giurisprudenziale la Corte di Cassazione si è espressa con alcune sentenze a favore dell'amministrazione Finanziaria, ritenendo corretta la tassabilità di tali trattamenti pensionistici prevedendo nel caso lo scomputo in dichiarazione di quanto eventualmente pagato all'estero;
- nel corso del 2016, in seguito ad una segnalazione firmata, l'Agenzia delle Entrate di Perugia, oggi Direzione Provinciale, ha incaricato la Guardia di Finanza competente per territorio a monitorare lo stato in essere, invitando quindi ad accertare, attraverso processi verbali di constatazione, i redditi non dichiarati nel modello;
- dal punto di vista legislativo in questi anni vi sono state interpretazioni ed incertezze sull'applicabilità delle tassazioni dei redditi in oggetto e tale situazione di incertezza insiste ancora oggi, dal momento che le circolari emesse dall'Amministrazione Finanziaria non vincolano il contribuente, ma sono atti di puro indirizzo amministrativo; secondo una consolidatissima giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione;

EVIDENZIATO CHE:

- gli avvisi di accertamento emessi dalla Direzione Provinciale delle Entrate irrogano una sanzione assolutamente spropositata, dal momento che per i redditi prodotti all'estero vengono comminate nell'avviso di accertamento sanzioni pari al 120% dell'imposta e che tale situazione va a colpire persone che sotto il profilo sociale sono soggetti deboli;
- le incertezze legislative non possono ricadere sui cittadini e occorre un intervento che chiarisca le situazioni esposte;
- le somme richieste sono considerevoli (tra i 25.000 e i 30.000 euro), vista la retroattività dal 2011 e le sanzioni applicate, alcuni pensionati sono costretti ad attivare prestiti per pagare tali somme;
- una volta chiarita dal legislatore la situazione e qualora si accerti la esigibilità delle somme richieste, si attuino, quanto meno, forme agevolate per la restituzione;



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3279/3366 - Fax 075.576.3392
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>
e-mail: pd@alumbria.it

Gruppo assembleare
Partito Democratico

Andrea Smacchi

TUTTO CIÒ PREMESSO SI INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE:

per conoscere quali azioni intende intraprendere per risolvere le problematiche sopra descritte, intervenendo presso le Istituzioni competenti al fine di ottenere almeno la disapplicazione delle sanzioni tributarie ex art.6, comma 2, D.Lgs. 472/1997 che prevede, appunto, la possibile non applicazione delle sanzioni in presenza di obiettiva incertezza della norma.

Perugia, 6 Dicembre 2017

Il Consigliere

Andrea Smacchi
Andrea Smacchi